

Disposizioni operative per la gestione dei servizi e delle misure di politica attiva a distanza e dei percorsi formativi in modalità FAD, finanziati nell'ambito dell'Avviso Pubblico #Destinazione Over35 - Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva.

Nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si richiamano i DD.PP.CC.MM. del 4/3/2020, del 9/3/2020, dell'1/4/2020, del 10/4/2020 e del 26/4/2020, che prevedono la sospensione "dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza".

Alla luce della sopra richiamata previsione normativa, con note ANPAL (prot. n.3568 del 06/03/2020 e n.36116 del 10/03/2020) e della Commissione UE (Ares (2020) 1609341 del 17/03/2020) è stato comunicato alle Autorità di Gestione la possibilità di autorizzare la modalità di formazione a distanza (FAD), anche ove non espressamente prevista dai progetti, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi.

Al fine, quindi, di consentire l'erogazione degli interventi con modalità a distanza, in sostituzione dell'attività in presenza nell'eventualità in cui, per sopraggiunte necessità di nuove misure di contenimento imposte dall'emergenza sanitaria impediscano lo svolgimento delle attività in presenza con le modalità ordinarie e di salvaguardare l'interesse legittimo dei fruitori dei servizi di formazione, orientamento, politica attiva del lavoro con modalità e termini che garantiscano il rispetto delle misure governative volte a tutelare il preminente interesse alla salute pubblica, si adottano le seguenti disposizioni.

1. Caratteristiche della formazione a distanza per il periodo di sospensione delle attività in presenza

E' consentita per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, la realizzazione di tutti i servizi e le misure di politica attiva previsti in modalità a distanza nel rispetto delle seguenti disposizioni.

1. Per tutti i servizi e le misure, fermo restando il numero massimo per utenti previsto dal servizio (quindi garantendo le attività individuali ove previste e i piccoli gruppi come da Disposizioni Operative) è ammessa solo la modalità sincrona ossia attività in cui i momenti di interazione tra destinatari ed erogatore del servizio/misura avviene attraverso il trasferimento simultaneo e diretto (ad esempio, la lezione videotrasmessa, il colloquio sostenuto in audioconferenza ecc.) e, in genere, attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze e il rilascio di

- specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza di destinatari e attuatori.
2. In considerazione della necessità di assicurare la FAD sincrona, si dispone la possibilità di utilizzare piattaforme diverse.
 3. La strumentazione utilizzata dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:
 - a. l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici e - ove possibile - report con immagini video;
 - b. lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica.
 4. Al fine di ottenere espressa autorizzazione al ricorso alla FAD è necessario che il soggetto attuatore provveda a trasmettere tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro informativa circa i destinatari e le relative misure per cui le attività si svolgeranno in modalità FAD, allegando alla comunicazione la specifica documentazione di seguito descritta per tipologia di misura.
 5. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore in presenza è strettamente correlata alla durata dell'emergenza sanitaria.

2. Servizi al lavoro a distanza

I servizi e le misure di politica attiva, erogabili, comprendono:

- servizi e misure di orientamento specialistico e all'autoimpiego, incluso l'invio ad interventi integrati o complementari al percorso di politica attiva quali formazione, sostegno alla creazione di impresa;
- servizi e misure di accompagnamento al lavoro finalizzate all'inserimento in impresa;
- servizi e misure di promozione della partecipazione attiva delle persone con disabilità (orientamento e tutoraggio specialistico).

Il soggetto attuatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, deve allegare alla Pec di cui all'art.1, un documento illustrativo:

- di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità a distanza specificando le piattaforme che si intendono utilizzare;
- i calendari programmati per destinatario, che potranno essere modificati anche successivamente ma previa comunicazione.

Le attività di orientamento di accompagnamento alla ricerca di lavoro e di tutoraggio, possono essere svolte attivando le modalità a distanza con gli strumenti tecnologici disponibili (ad es., Whatsapp, Facetime, Skype, ecc.), garantendo la registrazione dell'avvenuta erogazione del servizio compatibile con lo strumento utilizzato.

In tal caso, sarà necessario documentare la data, la durata e lo svolgimento delle attività a distanza, riportando l'avvenuta erogazione del servizio sul modello di registro cartaceo e allegando il report da cui si evince il contestuale collegamento del destinatario.

Ogni soggetto attuatore avrà a disposizione un registro cartaceo dove registrerà puntualmente i servizi erogati al destinatario.

Al fine di consentire la verifica anagrafica del destinatario, al quale è stato erogato il servizio, sarà necessario documentare la corrispondenza del contatto con le modalità informatiche che si rendono più opportune.

E' indispensabile conservare agli atti la reportistica che gli applicativi rendono disponibili, compresi gli screenshot del collegamento con il destinatario.

3. Servizi di formazione

Il soggetto attuatore, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, deve allegare alla Pec di cui all'art.1, un documento illustrativo:

- di strumenti e modalità di gestione del servizio in modalità FAD, specificando i moduli che realizzano gli obiettivi di apprendimento delle unità formative del progetto;
- la descrizione delle modalità di valutazione dell'apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, che preveda almeno una valutazione finale delle competenze acquisite;
- l'indicazione del web link ed eventuali credenziali per poter accedere da remoto alla classe virtuale da parte dell'Ufficio Politiche del Lavoro responsabile dei controlli;
- il calendario mensile delle lezioni FAD e i docenti impegnati. Si precisa che la durata della FAD sostitutiva delle ore di aula dipende dalla durata dell'emergenza sanitaria.

Le presenze dei partecipanti alla classe virtuale devono essere registrate sul registro d'aula da parte del docente o del tutor, riportando in corrispondenza delle ore l'annotazione "FAD sostitutiva di aula". Il registro d'aula dovrà riportare informazioni coerenti con quanto tracciato nei report automatici della piattaforma in uso.

Tutti i partecipanti al percorso formativo devono essere messi in grado di disporre della strumentazione tecnologica, software, hardware e connettività, necessaria per la FAD, avendo riguardo alle specifiche esigenze dei beneficiari con disabilità. In caso di impossibilità di collegamento da parte di alcuni beneficiari, ad esempio per ragioni di carattere tecnico, devono essere individuate soluzioni alternative e comunque deve essere prevista una modalità di recupero a favore degli stessi, alla ripresa delle attività. Si precisa inoltre che i tempi di apprendimento e delle prove di verifica, misurati con appositi strumenti di verifica, concorrono alla formazione del monte orario effettivo del percorso formativo.

La riconoscibilità delle ore/spese relative alla FAD è comunque subordinata alla comunicazione, preventiva all'avvio, delle informazioni di cui al punto 3 e alla rispondenza con le caratteristiche

della FAD indicate nel presente documento.

In caso di mancata coerenza con le presenti disposizioni, non sarà possibile il riconoscimento delle attività/spese realizzate.

Gli esami finali per il conseguimento dell'attestazione prevista in esito al percorso formativo dovranno essere svolti in presenza, allorquando, venuto meno lo stato di emergenza si ristabiliranno le ordinarie condizioni di esercizio. Potranno, invece, essere svolti a distanza eventuali prove di verifica intermedia dei/delle moduli/Unità Formative e prove finali a cura del soggetto attuatore, ove dal progetto di riferimento sia previsto il rilascio del solo attestato di frequenza.

4. Rendicontazione

La rendicontazione ed il riconoscimento delle ore/spese per le attività FAD svolte in sostituzione di attività d'aula nel periodo di sospensione, seguono le medesime modalità di rendicontazione in essere per il progetto approvato.

Ai fini del controllo è necessario che siano inseriti sul sistema informativo Sirfo2014, alle scadenze previste, i documenti giustificativi indicati all'art.12 dell'Avviso Pubblico #Destinazione Over35 - Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva, per le diverse modalità di riconoscimento della spesa.

Si precisa che in aggiunta a tali documenti dovrà essere fornito anche il report automatico delle presenze generato dalla piattaforma utilizzata.

Di seguito si forniscono le indicazioni minime che dovranno essere osservate, ai fini del riconoscimento economico delle attività svolte.

I servizi erogati a distanza, in qualsiasi forma e con qualsiasi piattaforma informatica, devono garantire i seguenti requisiti essenziali:

- tracciabilità delle ore erogate e fruita dai singoli partecipanti;
- l'output del servizio erogato, quali, a titolo esemplificativo, il curriculum vitae redatto durante le ore erogate a distanza, ecc.;
- l'erogazione in forma individuale.

La tracciabilità delle ore svolte sarà resa evidente mediante la compilazione puntuale del registro cartaceo per le attività erogate a distanza e mediante la regolare compilazione del registro informatico.

Si specifica che, in deroga a quanto previsto dall'Avviso di riferimento, per tutto il periodo di vigenza delle presenti regole di tracciabilità dei servizi, il PAI potrebbe non riportare la firma dell'utente. Il destinatario dovrà comunque dichiarare al soggetto attuatore, a mezzo PEC, la conferma della volontà di usufruire dei servizi concordati e registrati nel PAI.

Ai fini del riconoscimento economico dovrà essere tenuta agli atti tutta la documentazione (reportistica che gli applicativi rendono disponibili, compresi gli screenshot del collegamento con il

destinatario, ecc.) e altre evidenze idonee, a titolo di documenti probanti l'attività erogata.

5. Disposizioni finali

Al termine della eventuale situazione di emergenza che potrebbe causare l'attivazione delle disposizioni contenute nel presente documento, sulla base delle comunicazioni ufficiali da parte delle autorità competenti, verranno ripristinate le normali attività nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento.